



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness»

Quattro ordinanze del Consiglio federale relative alla revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

Berna, 20.06.2014

Indice

I.	Compendio	3
II.	Dal messaggio al testo approvato dal Parlamento	4
III.	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	5
IV.	Entrata in vigore	5

Allegato I Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Ordinanza sulla protezione dei marchi)

Allegato II Ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari

Allegato III Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per prodotti non agricoli

Allegato IV Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Ordinanza sulla protezione degli stemmi)

I. Compendio

La nuova legislazione «Swissness» comprende una revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM)¹ e una revisione integrale della legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSP)². È stata approvata dal Parlamento in occasione della votazione finale del 21 giugno 2013 dopo quasi quattro anni di intense discussioni parlamentari. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 ottobre 2013.

Occorre ricordare che la legislazione «Swissness» ha lo scopo di preservare a lungo termine il valore aggiunto del marchio «Svizzera», che è la forza trainante per eccellenza nella pubblicità e nella vendita di prodotti e servizi svizzeri. Le aziende hanno riconosciuto l'importante valore economico della «svizzerità» in un contesto globalizzato. Uno degli effetti secondari di questa tendenza è l'aumento a livello nazionale e internazionale degli utilizzi abusivi. In tale contesto è importante rafforzare la protezione dell'indicazione di provenienza «Svizzera» e della croce Svizzera e definire i criteri per il loro utilizzo. In ogni caso, il loro utilizzo per prodotti e servizi rimane invariabilmente volontario: chi però intende sfruttare la «svizzerità» a fini pubblicitari deve soddisfare le condizioni di provenienza.

Il testo di legge approvato dal Parlamento comprende criteri precisi per determinare la provenienza di un prodotto o di un servizio svizzero. Tali criteri non disciplinano solo l'utilizzo delle indicazioni di provenienza su prodotti, imballaggi e per i servizi, ma valgono parimenti per l'utilizzo nella pubblicità.

Ai fini della determinazione della provenienza i prodotti sono suddivisi in tre categorie: prodotti naturali, derrate alimentari e prodotti industriali. Per i prodotti naturali il criterio decisivo dipende dal tipo di prodotto (p.es. il luogo dell'estrazione per i prodotti minerali o il luogo del raccolto per i prodotti vegetali). Per le derrate alimentari la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi nel luogo di provenienza e l'80 per cento del peso delle materie prime disponibili deve provenire dallo stesso luogo. Per agevolare l'attuazione sono previste diverse eccezioni. Per i prodotti industriali una tappa significativa del processo di fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza e almeno il 60 per cento dei costi di produzione deve essere realizzato nello stesso luogo. Anche in questo caso sono previste eccezioni.

Sono stati modificati anche i criteri di provenienza relativi ai servizi. Un servizio è considerato svizzero se la sede e un sito effettivo dell'amministrazione del fornitore si trova nel luogo di provenienza.

L'utilizzo della croce svizzera finora riservato ai servizi svizzeri, è stato esteso anche ai prodotti.

La legislazione «Swissness» crea inoltre le basi legali per l'introduzione del registro delle indicazioni geografiche per i prodotti (fatti salvi i prodotti agricoli e di selvicoltura), del marchio geografico (una nuova categoria di marchi) e della procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso. Sono infine gettate le basi per l'introduzione di una protezione (DOP) anche per i prodotti di selvicoltura e per i prodotti derivati.

I lavori finalizzati all'attuazione della legislazione «Swissness» hanno dato origine alle quattro ordinanze seguenti:

¹ RS 232.11

² RS 232.21

1. **Revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)**³, nel cui ambito sono state introdotte precisazioni per la determinazione della provenienza geografica dei prodotti industriali ai sensi dell'articolo 48c LPM, è stata disciplinata la procedura di cancellazione per mancato uso del marchio (art. 35 segg. LPM) e sono state apportate diverse altre modifiche (cfr. **allegato I**).
2. **Nuova ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari (IPSDA)**. L'ordinanza precisa i criteri di provenienza per le derrate alimentari ai sensi dell'articolo 48b LPM (cfr. **allegato II**).
3. **Nuova ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per prodotti non agricoli**. L'ordinanza disciplina la procedura per la registrazione e la gestione del relativo registro per DOP e IGP per i prodotti fatti salvi i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il vino, i prodotti di selvicoltura e i prodotti derivati per i quali è disponibile il registro dell'UFAG (cfr. **allegato III**).
4. **Nuova ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (OPSP)** L'ordinanza comprende le disposizioni di esecuzione relative alla legge sulla protezione degli stemmi (cfr. **allegato IV**).

Il presente rapporto esplicativo è messo a disposizione del pubblico nel quadro della consultazione. Il rapporto sarà inoltre pubblicato sui siti Internet dell'UGAF e dell'IPI dopo la decisione del Consiglio federale in merito alla messa in vigore del pacchetto «Swissness». Il documento è uno strumento d'aiuto e in quanto tale è a disposizione degli utenti delle indicazioni di provenienza svizzere.

II. Dal messaggio al testo approvato dal Parlamento

La nuova legislazione «Swissness» adottata dal Parlamento corrisponde perlopiù al progetto del Consiglio federale (cfr. messaggio concernente il progetto «Swissness») ⁴. Il progetto relativo alla legge sulla protezione degli stemmi (LPSP) non ha subito modifiche ⁵ di rilievo. Per quanto concerne la legge sulla protezione dei marchi (LPM) sono in particolare ⁶ state modificate o completate le seguenti disposizioni:

- **Derrate alimentari invece di prodotti naturali (articolo 48b LPM):**

Il Parlamento ha limitato la categoria dei prodotti naturali trasformati alle derrate alimentari. La distinzione tra prodotti «altamente e debolmente trasformati» discussa in Parlamento, ma di difficile attuazione, non è quindi stata adottata. Differenziare tra derrate alimentari (art. 48b LPM) e prodotti industriali (art. 48c LPM) è più semplice che differenziare tra prodotti naturali trasformati. Un mobile di legno è pertanto considerato un prodotto industriale per cui valgono i criteri previsti dall'articolo 48c LPM.

³ RS 232.111

⁴ 09.086 Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Progetto «Swissness»), FF 2009 7425

⁵ Si vedano le modifiche dell'articolo 28 capoverso 1 lettera a e dell'articolo 37 capoverso 2 LPSP.

⁶ Si vedano le modifiche dell'articolo 48 capoverso 4, dell'articolo 48a lettera f e dell'articolo 48c capoverso 2 lettera c LPM.

- **Proporzione del peso delle materie prime per il latte e i latticini (art. 48b cpv. 2 LPM):**

Il Parlamento ha inasprito le condizioni relative alla provenienza di latte e latticini. Se per tutte le altre derrate alimentari la proporzione del peso delle materie prime deve essere almeno dell'80 per cento, per il latte e i latticini è del 100 per cento del latte che li compone.

- **Tasso di autoapprovvigionamento (art. 48b cpv. 4 LPM):**

Per risolvere la questione delle materie prime disponibili in quantità insufficiente nel computo della «svizzerità» delle derrate alimentari, il Parlamento ha sviluppato il concetto del tasso di autoapprovvigionamento. Nel calcolo di cui all'articolo 48b capoverso 2 vanno computate tutte le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento della Svizzera è di almeno il 50 per cento. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento si situa tra il 20 e il 49,9 per cento sono computate soltanto per metà. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento è inferiore al 20 per cento possono essere escluse dal calcolo.

- **Gruppi fornitori di servizi (art. 49 cpv. 2 LPM):**

Il Parlamento ha introdotto una disposizione che tiene conto delle strutture diverse delle aziende attive nel settore dei servizi (p.es. banche e assicurazioni). La disposizione prevede che le filiali e le succursali estere di una società madre svizzera possono utilizzare l'indicazione di provenienza «Svizzera» a determinate condizioni. Si garantisce così che la società madre, che è a sua volta operativa o controlla effettivamente una filiale nello stesso Paese, esercita un controllo concreto sui servizi di natura simile forniti dalla filiale estera.

- **Pubblicità (art. 49a LPM):**

In virtù di questa disposizione introdotta per motivi di trasparenza, per la pubblicità valgono le condizioni applicabili per i prodotti e i servizi.

III. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Anche per il diritto di esecuzione di grado secondario valgono le considerazioni emerse nel quadro della revisione della legge: come ampiamente illustrato nel messaggio concernente il progetto «Swissness» (n. 5.2), le nuove disposizioni e in particolare la precisazione dei criteri di provenienza sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. L'utilizzo delle indicazioni di provenienza come «Svizzera» è del tutto facoltativo: chiunque è libero di utilizzare l'indicazione «Svizzera» o la croce Svizzera per contrassegnare prodotti e servizi svizzeri senza autorizzazione e gratuitamente.

IV. Entrata in vigore

L'entrata in vigore della nuova legislazione «Swissness» è prevista il 1° gennaio 2017. Verosimilmente il Consiglio federale deciderà in merito nel corso del 2015. Alle aziende è quindi concesso circa un anno per conformarsi alla nuova regolamentazione. Le derrate alimentari e i prodotti industriali prodotti prima dell'entrata in vigore e conformi ai criteri di provenienza in virtù del diritto previgente potranno essere immessi nel commercio per un periodo di due anni dall'entrata in vigore. Una volta scaduto questo termine di consumo potranno essere contrassegnati con un'indicazione di provenienza svizzera solo i prodotti che soddisfano le condizioni del nuovo diritto. La nuova legislazione «Swissness» inizierà a dispiegare pienamente i suoi effetti solo dal 1° gennaio 2019, ossia cinque anni e mezzo dopo l'adozione del progetto da parte del Parlamento (il 21 giugno 2013).